



PROVINCIA DI LECCE

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

C. R. A822

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1962 del 07/12/2021

OGGETTO: EURORECUPERI S.R.L. (C.F. 02059400750). AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006, RILASCIATA CON D.D. N. 741 DEL 12/05/2021 E S.M.I., PER UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, SITO IN COMUNE DI NARDÒ, ALLA STRADA PROVINCIALE N. 33 PER LEVERANO. ESTENSIONE CODICI EER.

Il Dirigente

Visti:

- l'art.107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 30 del 30/09/2020, di conferimento all'Avv. Antonio Arnò dell'incarico di Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale;

Richiamati:

- l'art. 19 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ove si statuisce che *«Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore»;*
- l'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede che *«I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, devono, al fine di ottenere l'autorizzazione unica, presentare apposita domanda all'autorità competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica...»;*
- il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;

- il D.M. Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20, Impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori - Regolamento per l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti;
- la L.R. 14 giugno 2007 n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'art. 195 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede al c. 2, lett. g): «Sono inoltre di competenza dello Stato: la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni» e al c. 4: «Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti...»;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, protocollo n. 19931 del 17/07/2014, avente per oggetto “Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti”;
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18 “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D. Lgs. n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo”;
- l'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo per tutti gli impianti che producono emissioni di richiedere l'autorizzazione ai sensi della parte V del predetto decreto;
- il Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28 dicembre 2006 e s.m.i. (Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31 gennaio 2007, Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28/12/2006, Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23/04/2015 e Delibera di Giunta Regionale n. 1023 del 19/05/2015);
- il D.Lgs. 14/03/2014 n. 49, Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- gli artt. 113 e 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevedono l'obbligo di autorizzare gli scarichi e di assoggettare a controllo le immissioni di acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.” [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3];
- il D.Lgs. 17/03/1995, n. 230 e ss.mm.ii. - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;
- il D.Lgs. 06/02/2007, n. 52 - Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- la L. 28 dicembre 1993, n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;

- la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, protocollo n. 1121 del 21/01/2019, recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;

Premesso che:

- con **D.D. n. 1936 del 29/08/2011** e **D.D. n. 386 del 16/02/2012** la Provincia di Lecce autorizzava EURORECUPERI S.r.l. (P. IVA, C.F. e Reg. Imprese n. 02059400750), società con sede legale e operativa in Nardò, strada per Leverano (S.P. n. 33), già Strada Paduli n. 17, ai sensi dell’art. n. 208 del D.Lgs. n.152/06, alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, ubicato in Nardò, Strada Paduli n. 17, già operante in procedura semplificata ai sensi degli artt. nn. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/06;
- con **D.D. n. 1641 del 05/12/2017**, la Provincia di Lecce approvava il progetto di adeguamento dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche presentato da EURORECUPERI S.r.l. e autorizzava, altresì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124 e 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 15 del R.R. n. 26/2013, lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea di dispersione, delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, provenienti dai piazzali e dalle coperture del suddetto impianto;
- con **D.D. n. 4 del 10/01/2019** la Provincia di Lecce:
 - 1) **accoglieva** le istanze di EURORECUPERI S.r.l., acquisite in atti il 25/10/2018 al prot. n. 55623, il 13/11/2018 ai prot. n. 59796 e n. 59797, nonché il 08/01/2019 al prot. n. 752, con le quali si chiedeva la modifica dell’autorizzazione, rilasciata con D.D. n. 1936 del 29/08/2011, modificata e integrata con D.D. n. 386 del 16/02/2012 e D.D. n. 1641 del 05/12/2017 per:
 - l’inserimento dell’operazione di recupero *R12 - scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11*, per alcuni codici CER di rifiuti non pericolosi;
 - l’approvazione della modifica di posizione delle aree di deposito e stoccaggio rifiuti;
 - le precisazioni che le quantità annue gestibili per ogni singolo codice CER sono da ritenersi indicative e quindi superabili, ferma restando l’inderogabilità del limite complessivo dei rifiuti in ingresso;
 - l’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato uffici e servizi;
 - 2) **autorizzava**, conseguentemente, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, EURORECUPERI S.r.l. (C.F. e P. IVA 02059400750), società sede legale e operativa in Nardò, strada per Leverano (S.P. n. 33), in persona del legale rappresentante Presta Antonio Salvatore:
 - all’esercizio, presso l’impianto, delle operazioni di smaltimento e di recupero, di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, indicate nell’allegato A della determinazione, che aggiornava e sostituiva il medesimo allegato contenuto nella D.D. n. 1936 del 29/08/2011;
 - alla esecuzione delle modifiche proposte per la disposizione delle aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti come da “Planimetria dello stabilimento” - revisione 0, datata gennaio 2018, allegata all’atto;
 - autorizzava altresì, ai sensi del combinato disposto dell’art. 208, comma 6, del D.lgs. n. 152/06, dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 8 del R.R. n. 26/2011 e s.m.i., lo scarico in subirrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dalla Imhoff a servizio del prefabbricato “Uffici e Servizi” nel rispetto di determinate prescrizioni;
- con **D.D. n. 580 del 19/05/2020** la Provincia di Lecce:
 - 1) **accoglieva** l’istanza di EURORECUPERI S.r.l. di data 18/02/2020, assunta al protocollo n. 6949 del 19/02/2020, con cui il legale rappresentante di EURORECUPERI S.r.l., Presta Antonio Salvatore, ha avanzato richiesta di modifica non sostanziale della Autorizzazione Unica, consistente, a limite complessivo annuo di rifiuti in ingresso all’impianto invariato rispetto a quanto autorizzato, in:

- soppressione di talune tipologie di codici CER pericolosi e non pericolosi autorizzati (riportati nell'Allegato A della D.D. n. 4 del 10/01/2019);
 - introduzione del codice CER non pericoloso "16.06.05 - Altre batterie ed accumulatori", analogo per tipologia e trattamento a quelli già autorizzati appartenenti al capitolo "16. 06 - Batterie ed accumulatori";
 - precisazione che le tipologie di trattamento effettuate sui rifiuti in ingresso con l'operazione R12, già autorizzata, sono quelle per cui i rifiuti sono sottoposti a tutte le operazioni preliminari previste e meglio indicate nella nota 7, all'All. B, Titolo 1 della Parte IV del D. Lgs. 152/06 «in mancanza di altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11»;
- 2) **autorizzava**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, EURORECUPERI S.r.l., in persona del legale rappresentante Presta Antonio Salvatore:
- all'esercizio, presso il proprio impianto, delle operazioni di smaltimento e di recupero, di cui agli allegati B e C, alla Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, indicate nell'*Allegato A* del provvedimento, che aggiornava e sostituiva il medesimo Allegato A contenuto nella D.D. n. 4 del 10/01/2019, secondo le modalità tecniche descritte da "All. 1 – Relazione tecnica", recante data del febbraio 2020;
 - alla esecuzione delle modifiche proposte per la disposizione delle aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti come da "*All. 2 - Planimetria generale di progetto (Revisione della tavola 10 autorizzata con D.D. n. 1936 del 29/08/2011 e smi*", recante data del febbraio 2020, anch'essa allegata al provvedimento;
- 3) **confermava** le prescrizioni e le condizioni contenute nella D.D. n. 1936 del 29/08/2011, come modificata e integrata con D.D. n. 386 del 16/02/2012, D.D. n. 1641 del 05/12/2017 e D.D. n.4 del 10/01/2019, nonché il termine di validità dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1936 del 28/08/2011 e ss.mm.ii.;
- con **D.D. n. 741 del 12/05/2021** la Provincia di Lecce:
- 1) **rinnovava**, ai sensi dell'art. 208, co. 12, del D. Lgs. 152/2006, ad EURORECUPERI S.r.l. (P. IVA, C.F. e Reg. Imprese n. 02059400750), società con sede legale e operativa in Nardò, strada per Leverano (S.P. n. 33), in persona del legale rappresentante pro-tempore signor Antonio Salvatore Presta, giusta istanza di data 22/02/2021, registrata al protocollo n. 7951 del 23/02/2021, l'autorizzazione all'esercizio del proprio impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in Nardò, alla Via per Leverano (S.P. n. 33);
 - 2) **autorizzava**, presso l'impianto di che trattasi, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero, di cui agli allegati B e C, alla Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, per le tipologie EER e quantità indicate nell'*Allegato A*, integrante il predetto atto;

Preso atto:

- della istanza di data 24/11/2020 e successivo perfezionamento del 30/11/2021, in atti rispettivamente ai protocolli n. 48968/2021 e n. 49756/2021, con cui EURORECUPERI S.r.l. (P. IVA, C.F. e Reg. Imprese n. 02059400750), società con sede legale e operativa in Nardò, strada per Leverano (S.P. n. 33), in persona del legale rappresentante signor Antonio Salvatore Presta, ha chiesto la **modifica non sostanziale della Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 741 del 12/05/2021 e ss.mm.ii.** del proprio impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in Nardò, alla Via per Leverano (S.P. n. 33), limitatamente all'introduzione, nell'elenco degli EER ammissibili in impianto, del CER "16 01 21* - componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14";
- della dichiarazione che la modifica non comporterà la variazione delle quantità totali annue dei rifiuti trattabili;

Richiamata:

- la documentazione, in formato digitale, trasmessa da EURORECUPERI S.r.l. a corredo dell'istanza:
- “All. 1 - Relazione tecnica” descrittiva delle modalità di trattamento e stoccaggio previste per il nuovo CER;
- “All. 2 - Planimetria generale” con indicazione delle aree di stoccaggio del nuovo rifiuto in ingresso e delle MPS derivanti dal trattamento dello stesso;

Valutato:

- che la modifica chiesta risulta di carattere non sostanziale, sia ai sensi dell'art. 5, co.1, lettera l-bis, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., sia ai sensi della D.G.R. 5/04/2011, n. 648 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”, in quanto:
 - con la modifica non vengono introdotte nuove attività di smaltimento/recupero;
 - non vengono introdotte nuove linee di trattamento;
 - non vengono incrementate le quantità di rifiuti già autorizzate;
 - la modifica non produrrà effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- che l'introduzione del nuovo CER non avrà in alcun modo effetti sul quadro generale della capacità di stoccaggio dell'impianto e sul carico d'incendio da esso generato, mantenendo invariato il layout impiantistico a suo tempo autorizzato (aree di stoccaggio);
- che la richiedente EURORECUPERI S.r.l. ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori, previsti dalla L.R. n. 17/2007, in misura pari a € 300,00 (cento/00), con versamento in data 03/12/2021, sul c.c.p. n. 14554737 intestato alla Provincia di Lecce;

Tutto ciò premesso:

- dato atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento, sussistere le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di modifica della autorizzazione:**DETERMINA**

- di **accogliere l'istanza** di data 24/11/2020 e successivo perfezionamento del 30/11/2021, in atti rispettivamente ai protocolli n. 48968/2021 e n. 49756/2021, con cui EURORECUPERI S.r.l. (P. IVA, C.F. e Reg. Imprese n. 02059400750), società con sede legale e operativa in Nardò, strada per Leverano (S.P. n. 33), in persona del legale rappresentante signor Antonio Salvatore Presta, ha chiesto la **modifica non sostanziale** della Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 741 del 12/05/2021 e s.m.i. per il proprio impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in Nardò, alla Via per Leverano (S.P. n. 33), limitatamente all'introduzione, nell'elenco degli EER ammissibili in impianto, del CER “16 01 21* - componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14”;
- di **autorizzare** la società al trattamento presso il predetto impianto del CER “16 01 21* - componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14”, che potrà essere assoggettato alle operazioni di recupero/smaltimento R12, R13, D13, D14 e D15, secondo le modalità descritte nell'elaborato “All. 1 - Relazione Tecnica”, recante data del novembre 2021;

– di stabilire che l'introduzione del nuovo codice non comporterà variazioni dei limiti quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso e da trattare, come riportato di seguito:

- attività di recupero R4 ed R5 sui rifiuti non pericolosi e pericolosi (il limite è da intendersi sul totale dei rifiuti trattati distinti tra pericolosi e non pericolosi e non su singolo codice CER):

Rifiuti non pericolosi

Operazione	Tonnellate/giorno	Tonnellate/anno
R4 + R5	372,36	111.696,67

Rifiuti pericolosi

Operazione	Tonnellate/giorno	Tonnellate/anno
R4	1,54	461,98

- l'attività R12 - R13 - D13 - D14 - D15 come da tabella seguente (il limite è da intendersi sul totale dei rifiuti trattati distinti tra pericolosi e non pericolosi e non su singolo codice CER):

Operazione	Rifiuti non pericolosi (Tonnellate/anno)	Rifiuti pericolosi (Tonnellate/anno)
R12 + R13	115.563,83	2.148,76
D13	1.189,95	146,69
D14	4.152,80	1.735,81
D15	4.152,80	1.844,76
Totale	125.359,38	5.876,01

- l'impianto, inoltre, già rispetta e dovrà continuare a rispettare i seguenti limiti di stoccaggio istantaneo di 3.325,90 tonnellate per i rifiuti non pericolosi e 292,65 tonnellate per i rifiuti pericolosi.

Stoccaggio istantaneo totale (tonnellate)	
Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi
3.325,9	292,65

- di confermare l'indicazione già presente in autorizzazione per cui le quantità gestibili per ogni singolo codice CER sono da ritenersi puramente indicative e quindi superabili, fermo restando il limite complessivo annuo ed in stoccaggio istantaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso, che resta inderogabile;
- di rimandare, per quel che concerne l'individuazione delle aree funzionali dove si svolgono le diverse attività di recupero/smaltimento dei diversi codici CER, ivi comprese il CER di nuova introduzione, alla planimetria "All. 2 - Planimetria generale" allegata al presente atto;
- di confermare le prescrizioni e le condizioni, per quanto non in contrasto con il presente atto, contenute nella D.D. n. 741 del 12/05/2021 e ss.mm.ii., che qui si intendono integralmente riportate;
- di stabilire, altresì, che il presente atto non modifica il termine di validità dell'atto autorizzativo di cui alla D.D. n. D.D. n. 741 del 12/05/2021;
- di **notificare** il presente provvedimento a:
 - EURORECUPERI S.r.l. (eurorecuperi@legalmail.it);
 - COMUNE DI NARDÒ (protocollo@pecnardo.it);
 - REGIONE PUGLIA - Ufficio Rifiuti (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it);

- Comando VV.F. di Lecce (com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it);
 - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce (sle41034@pec.carabinieri.it);
 - ARPA – Dipartimento di Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - ASL – Lecce (dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
 - Polizia Provinciale Lecce (poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it);
 - ISPRA mediante il catasto telematico ai sensi del DM 17/12/09;
- di **pubblicare**, per estratto, il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente atto da parte della Società interessata.

Il responsabile della P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali", Dr. Giorgio Piccinno, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

ALLEGATO:

All. 2 - Planimetria generale

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Il Dirigente
Antonio Arno / INFOCERT SPA